

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA VIII -- SESSIONE 1861-62

dal 18 febbraio 1861 maggio 1863

RACCOLTA

DEI

DOCUMENTI STAMPATI

PER ORDINE

DELLA CAMERA

VOLUME VI - N° 338 a 399

TORINO 1863

PER GLI EREDI BOTTA

Tipografi della Camera Elettiva



REGOLAMENTO VIGENTE

CAPO I.

Dell'ufficio provvisorio e della verificaazione de' poteri.

Art. 1.

All'apertura della Sessione il decano d'età occupa il seggio della Presidenza, ed i quattro deputati più giovani esercitano le funzioni di segretari.

Art. 2.

La Camera si divide col mezzo d'estrazione a sorte in sette uffizi per verificare i poteri.

Art. 3.

Tutti i membri eletti pigliano parte sia a questa verificaazione, sia alla votazione dell'intera Assemblea per questo effetto; nessuno potendo esserne escluso in fin tanto che l'Assemblea non abbia deliberato che la sua elezione è sospesa (*ajournée*), od annullata.

Art. 4.

I processi verbali d'elezione corredati dai documenti giustificativi sono divisi fra i sette uffizi, e ciascuno di essi nomina un relatore incaricato di presentare alla Camera il lavoro del proprio uffizio.

Art. 5.

La Camera pronunzia sulla validità delle elezioni, ed il presidente proclama deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

CAPO II.

Ufficio definitivo.

Art. 6.

La Camera, dopo la verificaazione dei poteri, procede all'elezione per tutto il corso della Sessione annuale:

REGOLAMENTO MODIFICATO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.

Dell'ufficio provvisorio e della verificaazione dei poteri.

Art. 1.

All'apertura della Sessione il decano d'età occupa il seggio della Presidenza, ed i sei deputati più giovani esercitano le funzioni di segretari.

Art. 2.

La Camera si divide, col mezzo d'estrazione a sorte, in nove uffizi per verificare i poteri.

Art. 3.

Prima della costituzione dell'ufficio definitivo, tutti i membri eletti pigliano parte sia a questa verificaazione, sia alla votazione dell'intera Assemblea per questo effetto, nessuno potendo esserne escluso in fino a tanto che l'Assemblea non abbia deliberato che la sua elezione è annullata o sospesa per far luogo a qualche incumbente. Tale facoltà dei deputati, la cui elezione non sia ancora verificata, cessa dopo la costituzione dell'ufficio definitivo.

Art. 4.

I processi verbali d'elezione corredati dai documenti giustificativi sono divisi fra i nove uffizi, e ciascuno di essi nomina un relatore incaricato di presentare alla Camera il lavoro del proprio uffizio.

La Camera delibera in complesso sulle elezioni riferitele come regolari, quando non abbiano dato luogo ad alcuna protesta e l'ufficio sia unanime a proporre la convalidazione.

Art. 5.

Identico al qui contro.

CAPO II.

Ufficio definitivo.

Art. 6.

La Camera, dopo la verificaazione dei poteri, procede all'elezione per tutto il corso della Sessione annuale:

- 1° D'un presidente;
- 2° Di due vice-presidenti con ischeda a scrutinio di lista;
- 3° Di quattro segretari con ischeda a scrutinio di lista;
- 4° Di due questori con ischeda a scrutinio di lista.

Art. 7.

Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggioranza assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggioranza relativa è sufficiente.

Nel caso di parità nei voti la nomina cade sul maggiore d'età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bollettino che conterrà un numero di nomi oltre il bisogno non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.

Art. 8.

I segretari verificano i numeri de' votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio ed il presidente ne proclama il risultato.

Art. 9.

Appena la Camera è costituita, essa ne informa il Re ed il Senato.

Art. 10.

Le funzioni del presidente sono le seguenti:

Mantenere l'ordine nella Camera, concedere la parola, far osservare il regolamento, posare le questioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento dalla medesima espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato, e ricondurla alla questione nel caso che se ne sia allontanata. S'egli desidera discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

Art. 11.

Le funzioni dei segretari sono:

Sovrintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i deputati secondo l'ordine della loro dimanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti ed altri documenti che devono essere comunicati alla Camera, tener nota delle sue risoluzioni, fare l'appello nominale, tener nota dei voti, in una parola far tutto quanto compete all'ufficio della Camera.

- 1° Di un presidente;
- 2° Di quattro vice-presidenti, con ischeda a scrutinio di lista;
- 3° Di sei segretari, con ischeda a scrutinio di lista;
- 4° Di due questori, con ischeda a scrutinio di lista.

Art. 7.

Identico al qui contro.

Art. 8.

I segretari verificano il numero dei votanti. Nove scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio ed il presidente ne proclama il risultato.

Per l'istituzione dell'ufficio definitivo il presidente anziano legge le schede e proclama il risultato in seduta pubblica.

Due dei segretari tengono nota dei voti.

Art. 9.

Identico al qui contro.

Art. 10.

Le funzioni del presidente sono le seguenti:

Mantenere l'ordine nella Camera, concedere la parola, far osservare il regolamento, posare le questioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento dalla medesima espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato e ricondurla alla questione nel caso che ne sia allontanata. S'egli desidera discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se non è terminata la discussione sulla materia inscritta all'ordine del giorno, o, se si tratti di bilancio, sul capitolo.

Il presidente della Camera tiene gli opportuni concerti coi presidenti dei singoli uffizi e coi ministri, affinchè siano portate in discussione le leggi proposte alla Camera.

Art. 11.

Le funzioni dei segretari sono:

Sovrintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola in doppia lista i deputati secondo l'ordine della loro domanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti ed altri documenti che devono essere comunicati alla Camera, tener nota delle sue risoluzioni, fare l'appello nominale, tenere nota dei voti, vegliare a che nel resoconto ufficiale delle sedute non sia alterata la sostanza

I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.

Art. 12.

Il presidente ed i segretari rimandano agli uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

CAPO III.

Delle sedute della Camera.

Art. 13.

Il presidente apre ed annunzia la chiusura delle sedute: quando è al termine, dopo consultata la Camera, indica l'ora d'apertura della seduta seguente, e l'ordine del giorno, il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14.

Ogni seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta precedente (1).

Se sorge una reclamazione contro la sua redazione, uno dei segretari ha la parola per dare i necessari schiarimenti.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il presidente piglia l'avviso dalla Camera.

Se la reclamazione è adottata, l'ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione della Camera.

Art. 15.

Il presidente, o sul suo ordine un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza alla Camera, in ciascuna seduta, de' messaggi, lettere ed altri indirizzi che la concernano, salvo gli scritti anonimi.

Art. 16.

Un segretario presenterà quindi un'idea sommaria delle petizioni indirizzate alla Camera dall'ultima seduta: esse saranno quindi spedite alla Commissione delle petizioni, dove ogni deputato può prenderne comunicazione.

(1) Nella seduta del 16 marzo 1854 la Camera deliberò che le tornate avessero principio coll'appello nominale e poscia colla lettura del processo verbale.

dei discorsi che furono pronunziati, verificare il testo delle leggi e le altre deliberazioni approvate dalla Camera e apporvi la loro firma: in una parola far tutto quanto compete all'ufficio della Camera.

Art. 12.

Il presidente ed i segretari trasmettono agli uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

Art. 13.

I questori sono incaricati di tutti i provvedimenti relativi al cerimoniale, mobilie, restauri ed altre spese della Camera.

Nell'intervallo delle Sessioni, ed in caso di scioglimento della Camera, i questori continuano a provvedere sugli affari urgenti che appartengano alla loro competenza.

Art. 14.

Essi si concertano coi questori del Senato per i provvedimenti che interessano le due Camere in comune.

CAPO III.

Delle sedute della Camera.

Art. 13.

Identico al qui contro.

Art. 16.

Identico al qui contro.

Art. 17.

Identico al qui contro.

Art. 18.

Identico al qui contro.

Art. 17.

Il presidente farà fare poscia l'appello nominale, e non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale ufficiale i nomi degli assenti che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.

Art. 18.

Nella sala vi saranno posti esclusivamente riservati pei ministri e pei commissari del Re.

Art. 19.

Nessun deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od aver ottenuta la parola dal presidente dopo averla chiesta dal suo stallo.

La parola è concessa secondo l'ordine delle domande o delle iscrizioni.

Non si deroga a quest'ordine che per accordare la parola alternativamente *pro*, *sopra* e *contro* le proposizioni in discussione.

La parola *sopra* è esclusivamente riservata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del presidente nel lasciare la tribuna.

Art. 20.

L'oratore non può indirizzarsi che al presidente od all'Assemblea. Egli parla dalla tribuna o, se la Camera il tollera, dal suo stallo. Nell'un caso e nell'altro sempre in piedi.

Art. 21.

Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d'improbazione o d'approvazione è interdetto.

Art. 22.

Niun oratore può essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allontana dalla questione, spetta soltanto al presidente di richiamarlo. Se un

Art. 19.

Il presidente farà fare poscia l'appello nominale, e, non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale ufficiale i nomi degli assenti che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.

I deputati in congedo regolare o per servizio dello Stato, o per altro motivo qualsiasi, non saranno computati per costituire il numero legale.

Quando scorsa un'ora dall'apertura della seduta la Camera non sia in numero, il presidente scioglie la seduta.

Art. 20.

Niun deputato può assentarsi per qualsiasi motivo senza un congedo regolare della Camera.

Si terrà nota dei congedi accordati, ed il nome di ciascun congedato sarà indicato in apposita tabella nella Camera.

Art. 21.

Identico al qui contro.

Art. 22.

Nessun deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere od aver chiesta dal suo stallo la parola, ed averla ottenuta dal presidente.

La parola è concessa secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni, e nessun deputato potrà farsi inscrivere se non dopo che la materia su cui verte la discussione sia già annunciata all'ordine del giorno.

Non si deroga a quest'ordine che per accordare la parola alternativamente *contro*, *sopra* e *pro* le proposizioni in discussione.

La parola *sopra* è esclusivamente riservata agli oratori che, facendosi inscrivere, avranno depresso un emendamento che vari sostanzialmente il sistema della legge.

Quando il presidente crede che tale non sia il carattere dell'emendamento, propone alla Camera di rimandare lo svolgimento al voto degli articoli. Il proponente avrà facoltà di parlare affine di esporre i motivi per cui debba essere udito immediatamente. Un solo oratore potrà essere udito in contrario. Indi si passerà alla votazione dell'incidente per alzata e seduta.

Art. 23.

L'oratore non può indirizzarsi che al presidente od all'Assemblea. Egli parla dal suo seggio in piedi. Saliranno la tribuna il relatore di petizioni, chi riferisce su qualche elezione, e chi presenta qualche relazione.

Art. 24.

Identico al qui contro.

Art. 25.

Niun oratore può essere interrotto quando parla se non dal presidente, al quale spetterà richiamarlo al regolamento ed avvertirlo quando si allontana dalla questione.

oratore, dopo di essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla questione, continua a dilungarsene, il presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all'oratore per il resto della seduta sulla medesima questione.

La Camera pronunzia per seduta ed alzata senza discussione.

Art. 23.

Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione, a meno che l'Assemblea decida altrimenti.

Art. 24.

- È sempre permesso di domandare la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.

Art. 25.

I richiami per l'ordine del giorno, per la priorità, e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla questione principale, e sospendono sempre la discussione. La questione *pregiudiziale*, cioè quella sulla quale non si deve deliberare, la questione di *sospensione*, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sotto-emendamenti prima degli emendamenti.

Art. 26.

Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti; è permesso però di avere la parola *pro* e *contro* la domanda di chiusura.

Art. 27.

Nelle questioni complesse la divisione è di diritto.

Art. 28.

Prima di chiudere la discussione, il presidente consulta la Camera per sapere se è bastantemente illuminata; nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.

Art. 29.

Salvo il voto sulla legge intiera, il quale si fa sempre col l'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non dimandino l'appello nominale e ad alta voce, o lo scrutinio segreto.

Art. 30.

Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una controprova. Il presidente ed i segretari deci-

Se un oratore dopo essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla questione od all'osservanza del regolamento continua a dilungarsene, il presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all'oratore per il resto della seduta sulla medesima questione. La Camera pronunzia per alzata e seduta senza discussione.

Art. 26.

A meno che la Camera decida altrimenti, nessuno avrà facoltà di parlare più di una volta sulla medesima questione se non per ispiegare una parte del suo discorso che reputi male inteso.

Art. 27.

È sempre permesso di domandare la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.

È fatto personale quello che tocca la persona del deputato, non le opinioni da esso espresse. Chi chiede facoltà di parlare sopra un fatto personale deve innanzi tutto indicare quale sia il fatto di cui intenda parlare. Qualora il presidente non lo consideri tale, interroga la Camera. Questa decide senza discussione.

Art. 28.

I richiami per l'ordine del giorno, per la priorità e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla questione principale e sospendono sempre la discussione.

La questione *pregiudiziale*, cioè che non si debba deliberare, la questione di *sospensione*, cioè che si sospenda la discussione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della questione principale. I sotto-emendamenti prima degli emendamenti.

Art. 29.

Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti; non si potrà tuttavia negare la parola a chi la domandi contro la chiusura; saranno ammessi a parlare due soli oratori: uno in favore e l'altro contro di essa.

Art. 30.

Identico al qui contro.

Soppresso.

Art. 31.

Salvo il voto sulla legge intiera, il quale si fa sempre col l'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non domandino per iscritto l'appello nominale e ad alta voce o lo scrutinio segreto.

Art. 32.

Il voto per alzata e seduta dovrà avere la conferma della controprova, quando questa sia richiesta prima che il presi-

dono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi; se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale.

Art. 51.

Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

Art. 52.

Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale. Il deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un'altra nera, depone nell'urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra urna posta sullo scrittoio dei segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto.

Nel momento di votare, il presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto *per l'adozione o per l'emendamento della proposizione, o della legge, ecc.*

Terminato quest'appello, se ne farà immediatamente un secondo per i deputati che non hanno ancora votato.

Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino, le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal presidente.

Appena dato il voto, ciascun membro ritorna al suo posto.

Art. 53.

Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali, presentate insieme, comprese in un solo rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.

Se sorgesse discussione sovr'una o su molte di queste leggi si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cade la discussione.

Art. 54.

I deputati chiedenti che la Camera si formi in Comitato segreto fanno la loro domanda per iscritto e la sottoscrivono.

I loro nomi sono scritti nel processo verbale.

Art. 55.

Se un membro turba l'ordine, il presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione, il presidente consulta l'Assemblea. Se essa mantiene il richiamo all'ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso, come nell'articolo 22, l'Assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.

Art. 56.

Qualora l'Assemblea diventasse tumultuosa, e che il presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto, il presidente annunzia che sospenderà la seduta; se non si ristabilisce la calma, sospende la seduta per un'ora, durante la quale i membri della Camera si radunano nei loro rispettivi uffizi. Spirata l'ora, la seduta è di diritto ripigliata.

dente abbia proclamato l'esito della votazione. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi: se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale.

Art. 55.

Non è permesso di prendere la parola fra la prova e la controprova, o fra due prove.

Art. 54.

Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale. Il deputato chiamato riceve una palla bianca ed un'altra nera, depone in una delle urne poste sulla tribuna la palla che esprime il suo voto e nell'altra urna la palla di cui non ha fatto uso. La palla bianca esprime l'approvazione, la nera il rifiuto.

Prima della votazione il presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto: *per l'approvazione o per l'emendamento della proposizione o della legge, ecc.*

Terminato quest'appello, se ne farà immediatamente un secondo per i deputati che non hanno ancora votato.

Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino, le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari e quindi proclamato dal presidente.

Appena dato il voto, ciascun deputato ritorna al suo posto.

Art. 53.

Identico al qui contro.

Art. 36.

Identico al qui contro.

Art. 37.

Se un deputato turba l'ordine, il presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione, il presidente consulta l'Assemblea. Se essa mantiene il richiamo all'ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso come nell'articolo 22, l'Assemblea pronunzia per alzata e seduta senza alcuna discussione.

Art. 38.

Qualora l'Assemblea divenisse tumultuosa ed il presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo, fa sgombrare le tribune e cessa immediatamente la discussione. Continuando il tumulto, il presidente sospende la seduta per il tempo che viene da lui dichiarato e che non può eccedere un'ora. Spirata l'ora, la seduta è di diritto ripigliata.

CAPO IV.

Delle proposizioni.

Art. 37.

I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato, dopo che ne sarà stata fatta lettura alla Camera, saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli uffici d'ordine del presidente onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo quinto.

Art. 38.

Ogni membro ha diritto di fare opposizione e di presentare emendamenti.

Art. 39.

Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente per essere comunicata immediatamente negli uffici della Camera.

Se due uffici sono d'avviso che la proposizione debba essere sviluppata, verrà letta nella seduta dell'Assemblea il giorno dopo che gli altri uffici ne avranno avuto comunicazione.

I presidenti de' singoli uffici ne daranno avviso al presidente della Camera.

Art. 40.

Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

Al giorno fissato dalla Camera egli svilupperà i motivi della sua proposta.

Art. 41.

Se la proposizione è appoggiata da cinque membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il presidente consulta quindi la Camera s'essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

Art. 42.

Se la Camera stabilisce che essa piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli uffici acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel capo quinto.

Art. 43.

La discussione che la Camera farà su questo rapporto sarà generale e particolare.

Art. 44.

La discussione generale si aggirerà sull'essenza e sul complesso della proposizione.

La discussione particolare s'aprirà sopra ogni articolo secondo l'ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.

CAPO IV.

Delle proposizioni.

Art. 39.

I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli uffici d'ordine del presidente onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo quinto.

Art. 40.

Identico al qui contro.

Art. 41.

Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente per essere comunicata immediatamente negli uffici della Camera.

Se tre uffici sono d'avviso che la proposizione debba essere sviluppata, verrà letta nella seduta dell'Assemblea il giorno dopo che gli altri uffici ne avranno avuto comunicazione.

I presidenti de' singoli uffici ne daranno avviso al presidente della Camera.

Art. 42.

Identico al qui contro.

Art. 43.

Se la proposizione è appoggiata da quindici membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il presidente consulta quindi la Camera s'essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

Art. 44.

Riguardo alla presa in considerazione di una proposta, la discussione si restringerà allo sviluppo del proponente, ad un discorso in contrario e ad una replica del proponente stesso.

Se la Camera stabilisce ch'essa piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli uffici acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel capo quinto.

Art. 45.

Identico al qui contro.

Art. 46.

Identico al qui contro.

Art. 45.

Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del presidente.

Art. 46.

Se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

La Camera può rimandare l'emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli uffici o ad una nuova Commissione; la Camera può parimente sospenderne la deliberazione.

Art. 47.

Dopo la discussione generale, il presidente consulta la Camera s'essa passa alla discussione degli articoli.

Art. 48.

Se la discussione è rimandata ad un'altra seduta, gli emendamenti col nome de' proponenti sono stampati e distribuiti a ciascun membro.

Art. 49.

Benchè la discussione sia stata aperta sopra una proposizione, l'autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro membro della Camera la ripiglia, la discussione continua.

Ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione, o che essa avrà rigettata dopo discussione, non può essere ripresa nel corso della Sessione.

Art. 50.

Ogni risoluzione della Camera è presa a maggioranza assoluta de' votanti, salvo quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni. In caso d'egualianza di voti, la proposizione rimane rifiutata.

Art. 51.

La Camera non può pigliare alcuna risoluzione se la maggioranza de' suoi membri non è presente e non piglia parte alla votazione.

Art. 52.

Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal presidente con questa formola:

La Camera adotta, o la Camera rigetta.

Art. 47.

Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del presidente. Questi li manda alla Commissione incaricata di riferire. Essa potrà o esporre il suo parere immediatamente, o rimandarne la relazione alla seduta successiva.

Art. 48.

Se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da quindici deputati, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

La Camera può rimandare l'emendamento che fu appoggiato od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli uffici, o ad una nuova Commissione. La Camera può parimente sospenderne la deliberazione.

Art. 49.

Identico al qui contro.

Art. 50.

Identico al qui contro.

Art. 51.

Benchè la discussione sia stata aperta sopra una proposizione, l'autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro deputato la ripiglia, la discussione continua.

Ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione, o che essa avrà rigettata dopo discussione, non può essere ripresa nel corso della Sessione.

Art. 52.

Prima della votazione di una proposta di legge, la Commissione sarà in facoltà di richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati, i quali le sembrano inconciliabili collo scopo della legge, o con alcuna delle sue disposizioni. Alle osservazioni di un membro della Commissione potrà rispondere il proponente od un altro oratore.

Non si farà luogo che ad una replica del relatore della Commissione.

Dopo ciò si procede alla votazione della legge.

Art. 53.

Identico al qui contro.

Art. 54.

La Camera non può pigliare alcuna risoluzione se la maggioranza de' suoi membri non è presente.

Art. 55.

Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal presidente con questa formola: *La Camera approva, o la Camera rigetta.*

Art. 53.

Ogni elezione e presentazione di candidati si fa a scrutinio segreto.

CAPO V.*Degli uffici e delle Commissioni.***Art. 54.**

L'Assemblea si divide per estrazione a sorte in sette uffici.

Art. 55.

Ogni ufficio nomina alla maggioranza assoluta un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 56.

Ogni mese gli uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina d'un presidente, d'un vice-presidente e d'un segretario, sempre a maggioranza assoluta.

Art. 57.

Ogni ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati, secondo l'ordine indicato dalla Camera.

Dopo l'esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.

Art. 58.

Quando i due terzi degli uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale e discutono insieme.

Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.

Soppresso.

CAPO V.*Delle interpellanze.***Art. 56.**

Ogni deputato il quale intenda muovere un'interpellanza ai ministri ne consegnerà la proposta in iscritto al presidente all'apertura dell'adunanza in cui desidera che sia annunciata.

Tale proposta indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

Art. 57.

La Camera ode i ministri del Re: quando essi ricusino di rispondere alle interpellanze, ode eziandio le osservazioni del proponente sopra questo rifiuto. Indi determina per alzata e seduta senza discussione in qual giorno debbano aver luogo, salvo che le rimandi a tempo indeterminato.

CAPO VI.*Degli uffici e delle Commissioni.***Art. 58.**

L'Assemblea si divide per estrazione a sorte in nove uffici.

Art. 59.

Identico al qui contro.

Art. 60.

Ogni due mesi gli uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina di un presidente, di un vice-presidente e di un segretario sempre a maggioranza assoluta.

Per le discussioni e deliberazioni degli uffici basta la presenza del terzo dei deputati ascritti a ciascun ufficio, sottratti prima dal totale quelli che sono in congedo.

Art. 61.

Ogni ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati, secondo l'ordine indicato dalla Presidenza della Camera.

Dopo l'esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.

Art. 62.

Quando i due terzi degli uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale, riferiscono le opinioni manifestate in ciascun ufficio, e discutono insieme le proposizioni da farsi alla Camera.

Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.

Art. 59.

Ove l'autore di una proposizione non fosse dalla Commissione incaricato di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Art. 60.

Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un presidente ed un segretario, e per ogni affare un relatore

Art. 61.

La Camera nomina fra i suoi membri nel corso della Sessione due Commissioni permanenti:

Una Commissione di finanza e di contabilità, ed una Commissione di agricoltura, d'industria e di commercio.

Art. 62.

Queste Commissioni sono composte di sette membri o più caduna.

Art. 63.

I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta conformemente all'articolo 6 e per scheda a scrutinio di lista.

Art. 64.

Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nelle materie per le quali sono nominate:

1° Di fornire alla Camera tutti i ragguagli che essa le incarica di raccogliere sopra una proposizione;

2° Di esaminare le proposizioni che la Camera loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni;

5° Di preparare, se è necessario, progetti di risoluzione su quelle petizioni che la Camera giudica abbastanza importanti per mandargliele.

Art. 65.

Ogni mese ciascun ufficio nomina uno de' suoi membri per formare la Commissione delle petizioni.

Questa Commissione è incaricata della disamina e del rapporto delle petizioni.

Art. 66.

Indipendentemente delle Commissioni permanenti e delle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d'una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso presidente, se la Camera lo domanda.

Art. 67.

La Commissione delle petizioni farà ogni settimana un rapporto sulle petizioni pervenute alla Camera e per ordine di data d'iscrizione al processo verbale: in caso di urgenza la Camera può intervertire quest'ordine.

Sarà stampata e distribuita, tre giorni almeno prima della seduta nella quale il relatore della Commissione sarà inteso,

Art. 63.

Ove l'autore di una proposizione non facesse parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Art. 64.

Identico al qui contro.

Art. 65.

La Camera nomina nel suo seno tre Commissioni permanenti per tutta la Sessione. La prima per gl'interessi delle provincie e dei comuni; la seconda per la verifica del numero degl'impiegati; e la terza per l'esercizio dei bilanci.

Soppresso.

Art. 66.

I membri della prima e terza di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta conformemente all'articolo 6 e per scheda a scrutinio di lista.

Art. 67.

La Commissione per gl'interessi delle provincie e dei comuni sarà composta di 18 membri. Sarà incaricata:

1° Di fornire alla Camera tutti i ragguagli ch'essa la incarica di raccogliere sopra una proposizione che abbia relazione agli interessi suddetti;

2° Di esaminare le proposizioni che la Camera le rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni;

3° Di riferire su tutte le petizioni concernenti gl'interessi comunali e provinciali.

Art. 68.

La Commissione per la verifica del numero degl'impiegati sarà composta di nove deputati da scegliersi in ciascun ufficio.

Art. 69.

La Commissione del bilancio sarà composta di 27 deputati, e si dividerà in sotto-Commissioni incaricate di esaminare ciascun bilancio e di riferirne alla Camera.

Art. 70.

La Camera incarica inoltre una Commissione per l'esame ed il rapporto delle petizioni.

La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni:

1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2° Che la firma della stessa sia legalizzata dal sindaco del comune ove il postulante dimora;

una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome ed il domicilio del petente, l'oggetto della petizione, ed il numero col quale essa è iscritta nel registro della Commissione (1).

CAPO VI.

Delle deputazioni e degli indirizzi.

Art. 68.

Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il presidente od uno dei vice-presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome.

Art. 69.

I progetti d'indirizzi sono redatti da una Commissione composta del presidente della Camera e di sette membri ciascuno scelto nel suo proprio ufficio, o dalla Camera insediata, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sottomessi all'approvazione della Camera e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

CAPO VII.

Dei processi verbali, dell'estensore e dei questori.

Art. 70.

Un estensore de' processi verbali non tolto fra i membri della Camera è nominato da essa. Egli è sempre revocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell'articolo 6.

Art. 71.

L'estensore è incaricato di redigere, sotto la sovrintendenza dell'ufficio della Camera, i processi verbali e la tabella delle petizioni (2).

(1) Nella seduta del 14 gennaio 1850 la Camera deliberò che le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengano comunicate alle rispettive Commissioni.

(2) Dopo il riordinamento della segreteria nel 1853 venne la medesima incaricata di tutto quanto riguarda le petizioni e gli stampati.

3° Che la petizione sia presentata alla Camera da un deputato, salvo però sempre al postulante di valersi, ove il credesse, di altre prove legali.

Art. 71.

La Commissione delle petizioni indicherà alla Camera il numero e il nome degli autori delle petizioni che non adempiendo ad alcuna delle formalità prescritte non possono essere riferite.

Art. 72.

La Commissione delle petizioni farà constare in separati elenchi di quelle che difettano di opportunità o che riguardano provvedimenti estranei al Parlamento; e procurerà che le petizioni dichiarate d'urgenza nelle passate Sessioni si ritengano tali e si riferiscano prima delle altre, come pure siano di loro natura urgenti quelle che riflettono militari.

CAPO VII.

Delle deputazioni e degli indirizzi.

Art. 73.

Identico al qui contro.

Art. 74.

I progetti d'indirizzi sono preparati da una Commissione composta del presidente della Camera e di cinque deputati scelti dalla Camera a maggioranza assoluta, a meno che la scelta non sia dalla Camera stessa delegata al presidente.

CAPO VIII.

Dei processi verbali.

Art. 75.

La Camera nomina un estensore de' verbali fuori del proprio seno e nella forma indicata nell'articolo 6. Esso dura in carica finchè non è revocato.

Art. 76.

L'estensore è incaricato di redigere sotto la sovrintendenza dell'ufficio di Presidenza i processi verbali.

Egli invigila inoltre quanto la Camera ordina di stampare, la correzione delle prove, la spedizione degli stampati, ecc.

Art. 72.

I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottata la redazione, sono trascritti su due registri e sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari.

Art. 73.

La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Art. 74.

Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Art. 75.

In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, uno dei segretari della Camera ne fa le veci (1).

Art. 76.

I processi verbali sono stampati e distribuiti a ciascun membro della Camera, come pure ogni documento di cui essa ordina l'impressione (2).

Art. 77.

I questori sono incaricati di tutte le misure relative al materiale, al cerimoniale ed alle spese della Camera.

Art. 78.

Essi si concertano coi questori del Senato per le misure che interessano in comune le due Camere.

CAPO VIII.

Della biblioteca, degli archivi e del bibliotecario-archivista della Camera (3).

Art. 79.

La biblioteca e gli archivi della Camera sono sotto la sovrintendenza de' questori.

Il bibliotecario-archivista è nominato o confermato dalla Camera; essa può pure rivocarlo.

Art. 80.

Le attribuzioni del bibliotecario-archivista, oltre alla cura della biblioteca, sono: il deposito della corrispondenza relativa alla Camera; la formazione delle liste; l'elenco delle morti e delle dimissioni, dei congedi, dei passaporti, ecc.

Art. 81.

Il bilancio della Camera contiene ogni anno una somma per la biblioteca.

I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili alla Camera.

(1) L'incarico di supplire all'estensore dei verbali fu dal 1855 affidato al direttore di segreteria.

(2) I processi verbali non vennero più stampati dopo che fu ordinato il regolare servizio stenografico; l'originale è depresso nella segreteria, una copia nella biblioteca.

(3) Le disposizioni contenute nel presente capo furono modificate con aggiunta al regolamento.

Art. 77.

I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete immediatamente dopo adottata la redazione sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari.

Art. 78.

La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Quando la Camera si forma in seduta segreta l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Art. 79.

In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore il direttore della Segreteria della Camera ne fa le veci.

Soppresso.

Portato all'articolo 13.

Portato all'articolo 14.

CAPO IX.

Della Biblioteca.

Art. 80.

Il bibliotecario è nominato o confermato dalla Camera; essa può pure rivocarlo.

Art. 81.

La Biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio d'ogni Sessione.

Art. 82.

Questa Commissione è composta di undici deputati, cioè dei due questori e di nove altri deputati nominati dagli uffizi.

Art. 83.

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

Art. 84.

Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

Art. 85.

Gli assistenti della Biblioteca sono nominati dall'ufficio di Presidenza, e sono incaricati di tener nota dei libri, dei giornali, ecc.; ne sono pure responsabili, e rimangono nella Biblioteca durante il tempo ch'essa è aperta.

Art. 82.

Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sé un libro più di due volte 24 ore.

Art. 83.

Lo Statuto, il regolamento della Camera, le disposizioni concernenti le relazioni delle Camere fra esse e col Re, e la legge elettorale, sono distribuite ad ogni membro della Camera al cominciamento della Sessione.

CAPO IX.

Dei messaggieri, uscieri ed altri impiegati della Camera.

Art. 84.

I messaggieri, uscieri e gli altri impiegati minori della Camera possono essere nominati e revocati alla maggioranza assoluta dal presidente, dai vice-presidenti, segretari e questori.

CAPO X.

Dei congedi.

Art. 85.

Nessun deputato può assentarsi senza un congedo della Camera. Si terrà nota dei congedi accordati in uno speciale registro.

CAPO XI.

Della polizia della Camera e delle tribune.

Art. 86.

La polizia della Camera spetta a sé stessa ed è esercitata in suo nome dal presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Art. 87.

Nessuna persona straniera alla Camera sotto verun pretesto può introdursi nella sala ove siedono i membri.

Art. 88.

In tutto il tempo che dura la seduta, le persone che sono nelle tribune pubbliche devono rimanere a capo scoperto ed in silenzio.

Art. 89.

Tutte le persone che turberanno l'ordine saranno sull'istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti l'autorità competente.

Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune.

CAPO X.

Degli impiegati.

Art. 86.

La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati presso agli uffici di segreteria, biblioteca, questura, revisione e stenografia spetta alla Presidenza.

Una pianta organica approvata dalla Camera fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati applicati a ciascun ufficio.

Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

I capi di ciascun ufficio rispondono del buon andamento del medesimo.

CAPO XI.

Degli uscieri, commessi ed inservienti.

Art. 87.

Gli uscieri, commessi ed inservienti sono nominati e revocati dalla Presidenza e rimangono sotto la dipendenza diretta dei questori.

Portato all'articolo 20.

CAPO XII.

Delle tribune pubbliche (1).

Art. 88.

Durante la seduta le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 89.

La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in due sezioni numerate.

In ogni sezione vi sarà un usciere incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del presidente.

Art. 90.

Gli uscieri, in seguito all'ordine del presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 91.

La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

(1) Vedi l'aggiunta al regolamento approvata nella seduta del 20 dicembre 1848.

Aggiunta al regolamento per le tribune pubbliche

adottata nella seduta del 20 dicembre 1848.

Art. 1.

Durante la seduta, le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 2.

La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

In ogni sezione vi sarà un usciere incaricato di vegliare all'esatta osservanza dell'articolo 1 e di eseguire gli ordini del presidente.

Art. 3.

Gli uscieri, in seguito all'ordine del presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui vien cagionato il disordine, il presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 4.

La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

Art. 5.

In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

Art. 6.

Le presenti disposizioni saranno stampate ed affisse all'ingresso di ciascuna sezione.

Art. 7.

Gli articoli 88 e 89 del regolamento della Camera sono abrogati.

Aggiunta al regolamento intorno agli uffizi

adottata nella seduta del 30 giugno 1848.

Per le discussioni, nomine di Commissioni, e qualunque determinazione o parere da spiegarsi negli uffizi, basta la presenza del terzo dei deputati ascritti a ciascun ufficio, sottratti prima dal totale quelli che sono in congedo.

Aggiunta al regolamento per la biblioteca.

Art. 1.

La biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio di ogni Sessione.

Art. 2.

Questa Commissione è composta di nove membri, cioè dei due questori e di sette altri membri nominati dagli uffizi.

Art. 3.

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

Art. 4.

Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della biblioteca.

Art. 5.

È dal 1^o gennaio 1850 soppresso l'impiego di bibliotecario-archivista.

La cura degli archivi e le altre incumbenze affidate al bibliotecario-archivista saranno disimpegnate dagli impiegati della segreteria.

Art. 6.

L'uffizio della Presidenza sulla proposizione della Commissione nomina un assistente, il quale tenga nota dei libri e giornali, ne sia responsabile e rimanga nella biblioteca durante il tempo che essa è aperta.

L'assistente può farsi surrogare da un sostituto approvato dall'uffizio della Presidenza sulla proposizione della Commissione.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento contrarie alle presenti.

NB. Nella seduta del 13 marzo 1852 la Camera deliberava che la Commissione della biblioteca dovesse comporsi di soli tre membri oltre ai questori della Camera.

L'impiego di bibliotecario venne ristabilito nel 1853; conseguentemente rimasero abrogate la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 5 e quelle del successivo articolo 6.

Aggiunta al regolamento per le petizioni

adottata nella seduta del 22 aprile 1850.

La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni:

1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2° Che la firma della stessa sia legalizzata dal sindaco del comune ove il postulante dimora;

3° Che la petizione sia presentata alla Camera da un deputato, salvo però sempre al postulante di valersi, ove il credesse, di altre prove legali.

La Commissione indicherà alla Camera il numero e il nome degli autori delle petizioni che, non adempiendo ad alcuna di queste condizioni, non possono essere riferite.

NB. Nella seduta del 4 gennaio 1859 la Camera deliberò: 1° che la Commissione delle petizioni faccia constare in separati elenchi di quelle che difettano d'opportunità o che riguardano provvedimenti estranei al Parlamento; 2° che le petizioni dichiarate d'urgenza nelle passate Legislature si ritengano tali e si riferiscano prima delle altre, come pure siano di sua natura d'urgenza quelle riflettenti militari.